



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE

n. 37 del 20-05-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ENTE PER GLI ANNI 2022 - 2023 - 2024.

In data 20-05-2022 alle ore 12:00 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Partecipazione</i>
1	CERIO ANTONIO	SINDACO	Presente
2	SFORZA VINCENZO	VICE SINDACO	Presente
3	MONTANARO PASQUALE	ASSESSORE	Presente
4	DE RENSIS FEDERICA	ASSESSORE	Assente
5	D'AVERSA PAOLO	ASSESSORE	Assente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Punto all'ordine del giorno n. 5

OGGETTO: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2022 - 2023 - 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Preso atto che il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 al quale si rinvia;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Rilevato che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarità con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

Considerato che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e precisamente alla spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del

bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;

- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del D.L. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Vista la delibera di **Giunta N. 36 DEL 20/05/2022 esecutiva** ai sensi di legge, con la quale, sulla base delle attestazioni dei Responsabili apicali, è stata fatta la ricognizione sopra citata, di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, per l'anno 2022, e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

Evidenziato che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006);
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

Visto il prospetto allegato al presente atto "**A**", nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

Tenuto conto che le norme vigenti norme che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

Vista la Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020;

Dato atto che in tale Circolare vengono esplicitati in particolare gli elementi di calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il dettaglio delle relative voci (macroaggregato BDAP

U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; per le entrate, Titoli I, II, III):

Esaminati i conteggi predisposti dai competenti uffici rispetto all'applicazione del DPCM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), e preso atto che il Comune evidenzia un rapporto di spese di personale su entrate correnti pari al **23,32%** (vedi allegato "B")

Considerato pertanto che:

- il Comune si pone al di sopra del primo "valore soglia" secondo la classificazione di cui al DPCM all'articolo 4, tabella 1, ma al di sotto del secondo limite indicato dalla tabella 3 dell'art. 6;
- secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto i comuni che si collocano nella fascia di virtuosità intermedia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Considerato pertanto che:

- il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione di cui al DPCM all'articolo 4, tabella 1;
- secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto i comuni che si collocano al di sotto del citato valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

Considerato inoltre che l'articolo 5 del decreto, con riferimento all'anno 2021, prevede una percentuale massima annuale di incremento della spesa di personale rispetto al consuntivo 2018 nella misura di cui alla tabella 2 (per il Comune di Ferrazzano pari al 19%);

Ritenuto opportuno approvare pertanto il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2022-2024, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come da allegato **sub "C"** alla presente delibera;

Rilevato che il differenziale tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto e quella derivante dall'applicazione del "valore soglia", sulla base delle stime disponibili rispetto alle future entrate correnti, consente l'adozione del programma di reclutamento senza superare il parametro di virtuosità del rapporto di spesa di personale su entrate correnti più volte citato;

Considerato che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- con la propria **delibera n.36 del 20/05/2022, esecutiva** ai sensi di legge, ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2022;
- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dal conto consuntivo anno 2021;
- con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
 - o il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557-557bis-557ter-557 della Legge 27/12/2006, n. 296;
 - o il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma – 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett.c. del D.L. 66/2014);
 - o il rispetto del pareggio di bilancio anche durante l'anno 2022, sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell'ente;
 - o il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
 - o l'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470 della legge 232/2016;
 - o il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett.c. del d.l. 66/2014);

Valutato che il presente piano dei fabbisogni sia coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari come sottodimostrato, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150), così dettagliato nei seguenti atti programmatici:

- delibera di giunta n. 40 del 19/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale del precedente triennio, anni 2021-2023;
- delibera di giunta n. 54 del 12/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance;
- delibera di consiglio n. 19 del 30/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
- delibera di giunta n. 32 del 19/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale ha approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, relativo al triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 48, comma 1, D.Lgs. 11/4/2006 n. 198;

Stabilito in conseguenza di quanto sopra esposto di non rimodulare per il corrente anno la dotazione organica, e quindi la consistenza di personale dell'ente;

Visto infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

Atteso che con proprio verbale, allegato al presente atto, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **di dare atto** che il parametro dato dal rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, secondo le indicazioni del DPCM 17 marzo 2020 e della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020, ammonta al 23,32% come da allegato **sub "B"** e pertanto si colloca nella "prima fascia" di virtuosità;
 2. **di confermare** l'attuale disponibilità di personale per gli anni 2022-2024, , precisando che gli atti relativi alle capacità assunzionali collegate al presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione;
 3. **di accertare** che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale come risulta dall'apposita Tabella riportata nel piano triennale allegato **sub "A"**, da cui si evince:
 - la spesa complessiva di personale risultante dai consuntivi 2011, 2012 e 2013, calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006;
- <pclass=default style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l7 level1 lfo2">• l'Ente ha rispettato l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 27/12/2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale complessivamente impegnata nell'anno 2022, risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013;
4. **di dare atto infine** che con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
 - il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557 - 557bis

- 557ter della Legge 296/2006;

- il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma – 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett. c. del D.L. 66/2014);
- il rispetto del pareggio di bilancio anche durante l'anno 2022, sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell'ente;
- il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- l'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470 della legge 232/2016;
- il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett. c. del D.L. 66/2014);

5. **di specificare** che sul presente provvedimento il Revisori dei conti ha attestato il rispetto del principio della riduzione della spesa secondo quanto previsto dall'art. 39 della legge 449/97 e dall'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, come risulta da parere allegato;

6. **di stabilire** che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;

7. **di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" nell'ambito del sistema di rilevazione SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

8. **di trasmettere** il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.

9. dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 267/2000;

10. trasmettere il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

</pclass=default>

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ANTONIO CERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

CALCOLO MARGINI ASSUNZIONALI - Aggiornato al DPCM 17 marzo 2020

COMUNE DI _____

Step 1 - DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA art. 4

Popolazione	3.245
Fascia di riferimento	D
Valore 1° soglia	27,2%
Valore 2° soglia	31,2%

Step 2 - CALCOLO RAPPORTO

SPESE DI PERSONALE

		Cod. Piano dei conti integrato
Redditi da lavoro dipendente	387.818,30	U.1.01.00.00.000
Somministrazione		U.1.03.02.12.001
Quota LSU in carico all'ente		U.1.03.02.12.002
Collaborazioni coordinate e a progetto		U.1.03.02.12.003
Altre forme di lavoro flessibile		U.1.03.02.12.999
	387.818,30	

ENTRATE CORRENTI

Entrate rendiconto anno 2021	2.026.695
Entrate rendiconto anno 2020	2.147.813
Entrate rendiconto anno 2019	1.948.717
Media	2.041.074,89
Fondo crediti dubbia esigibilità 2021	377.934
ENTRATE DA CONSIDERARE	1.663.141,07

Rapporto **23,32%**

Step 3 - VALUTAZIONE CAPACITA' SPESA

Limite teorico	452.374,37
Margine	64.556,07 VALORE INCREMENTO DA UTILIZZARE

Step 3b - VERIFICA LIMITE MAX ANNO 2020 (art. 5)

Percentuale massima incremento spesa	19,0%
Spesa di personale da rendiconto 2018	422.395
Incremento massimo	80.255,10 Non utilizzare

Step 3c - UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALI RESIDUE DA TURNOVER

Margini assunzionali da turnover ancora disponibili quinquennio 2015-2019	
Totale teorico spazi assunzionali	80.255,10
SOMMA DA UTILIZZARE	64.556,07 €

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

Parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera relativa alla Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022-2024

Vista la proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: “ *Approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale — triennio 2022/2024*” unitamente agli allegati, sottoposta all’esame del revisore per la redazione del parere;

Richiamato l’art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 nel quale è previsto che gli organi di revisione accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all’art. 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Visti:

- l’articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e s.m.i., il quale stabilisce il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale;
- l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l’art. 33, comma 2 del D.L.34/2019 e ss.mm.ii. il quale ha modificato la disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul tum-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- il D.M. 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/04/2020, in materia di nuove “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni*” in attuazione del D.L. 34/2019 l’art. 33, comma 2;

Esaminata la proposta di delibera in oggetto, riguardante la programmazione triennale fabbisogno del personale 2022-2024 dell’Ente unitamente agli allegati, con particolare riferimento ai seguenti documenti:

- la delibera di Giunta n. 39 del 18/05/2022 sulla base delle attestazioni dei responsabili apicali è stata fatta la ricognizione di cui all’art. 33 commi 1,2,3 del D.Lvo 30/03/2001 n. 165 per l’anno 2022 e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che in relazione alle complessive esigenze funzionali rendano necessaria l’attivazione di procedure di mobilità;
- i pareri di regolarità amministrativa e contabile resi dal responsabile Finanziario del Comune;



Esaminati i conteggi predisposti dai competenti uffici rispetto all' applicazione del DPCM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell' ultimo rendiconto in rapporto alle entrate correnti medie dell' ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), e preso atto che il Comune evidenzia un rapporto di spese di personale su entrate correnti pari al 23,32% (vedi allegato B)

Considerato pertanto che:

- il Comune si pone al di sopra del primo valore soglia secondo la classificazione di cui al DPCM all' articolo 4, tabella 1, ma al di sotto del secondo limite indicato dalla tabella 3 dell' art. 6;
- secondo l' art. 4 comma 2 del citato decreto i comuni che si collocano nella fascia di virtuosità intermedia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Considerato pertanto che:

- il Comune si pone al di sotto del primo valore soglia secondo la classificazione di cui al DPCM all' articolo 4, tabella 1;
- secondo l' art. 4 comma 2 del citato decreto i comuni che si collocano al di sotto del citato valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

Considerato inoltre che l' articolo 5 del decreto, con riferimento all' anno 2021, prevede una percentuale massima annuale di incremento della spesa di personale rispetto al consuntivo 2018 nella misura di cui alla tabella 2 (per il Comune di Ferrazzano pari al 19%);

Rilevato che il differenziale tra la spesa di personale dell' ultimo rendiconto e quella derivante dall' applicazione del valore soglia , sulla base delle stime disponibili rispetto alle future entrate correnti, consente l' adozione del programma di reclutamento senza superare il parametro di virtuosità del rapporto di spesa di personale su entrate correnti più volte citato;

Considerato che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- OB7 con la propria delibera n.39 del 18/05/2022., esecutiva ai sensi di legge, ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale per l' anno 2022;
- OB7 non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dal conto consuntivo anno 2021;
- OB7 con l' apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
 - o il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557-557bis-557 ter-557 della Legge 27/12/2006, n. 296;
 - o il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett.c. del D.L. 66/2014);
 - o il rispetto del pareggio di bilancio anche durante l' anno 2022, sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell' ente;
 - o il rispetto dei termini previsti per l' approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l' invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;



Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione

esprime parere favorevole

sulla proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: *"Approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale — triennio 2022/2024 e sul rispetto del principio del contenimento della spesa.*

Ferrazzano, 20/05/2022

Il Revisore dei Conti

Gianluca Trivisonno

